

ATTO DI TRANSAZIONE

Addì ...OMISSIS... in Avellino, alla Piazza Libertà - Palazzo Caracciolo - presso gli uffici della Provincia di Avellino, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti e conseguenze di legge si costituiscono:

- **Provincia di Avellino** (C.F.: 80000190647), con sede in Avellino alla piazza Libertà n. 2 – nella persona del Dirigente del Settore Ambiente e Viabilità, Ing. Fausto Mauriello, il quale interviene nel presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito anche solo “appellata”);

- **Sig. ..OMISSIS...** (C.F.: ..OMISSIS...), nato a ..OMISSIS... (AV) il ..OMISSIS... e ivi residente alla via S..OMISSIS...(di seguito anche solo “appellante”);

PREMESSO CHE

- con atto di citazione in appello, il Sig. ..OMISSIS... citava la Provincia di Avellino, innanzi al Tribunale di Benevento, nel giudizio di R.G. n. 1592/2022, onde ivi vedersi riconoscere la riforma della sentenza n. 561/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino e quindi il risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo, quantificati in € 4.300,00;

- all'udienza del 22/09/2023, l'on. Giudice adito ha ritenuto opportuno formulare alle parti una proposta transattiva ex art. 185-bis del Codice di procedura civile, nei seguenti termini: *i) accoglie in parte l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 561/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma omnicomprensiva di euro 2.150,00. ii) condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 671,00 per compensi di difesa, euro 125,00 per esborsi, per il secondo grado di giudizio in euro 852,00 per compensi di difesa, euro 174,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi di giudizio rimborsi spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;*

- a seguito di accettazione della nominata proposta, formalizzata da entrambe le parti in causa, all'udienza del 16/4/2024, la causa è stata rinviata alla data del 4/10/2024, per formalizzare, nelle more, la proposta transattiva, secondo quanto indicato, dal giudicante, ex art. 185-bis c.p.c.;

Tanto premesso, i sottoscritti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - La premessa è patto.

Art. 2 - La Provincia di Avellino, a titolo di transazione, a totale tacitazione delle pretese presenti e future, dirette e/o indirette avanzate con riferimento alla vicenda oggetto del giudizio di cui in premessa, si impegna a risarcire il sig. ..OMISSIS... per la complessiva somma di € **4.270,51** (compreso c.p.a), da corrispondere con le seguenti modalità:

- a) € **2.150,00** a titolo di risarcimento omnicomprensivo, da versare in favore del sig. ..OMISSIS... sul proprio conto corrente bancario BPER, alle seguenti coordinate IBAN IT980053877583000000024212;
- b) € **2.120,51** per spese del doppio grado di giudizio così ripartite, da versare in favore dell'avvocato di parte appellante dott. Pietro Antonio De Cicco sul proprio conto corrente postale alle seguenti coordinate IBAN IT20I0760115100000078053030:

€ 671,00 per compensi di difesa in primo grado;
€ 125,00 per rispettivi esborsi;
€ 852,00 per compensi di difesa, in secondo grado;
€ 174,00 per rispettivi esborsi;
€ 228,45 per spese generali complessive al 15% su € 1.523,00;
€ 70,06 per c.p.a. complessivo, al 4% su € 1.751,45.

A tal proposito, l'avv. De Cicco dichiara di essere assoggettato a regime fiscale forfettario e pertanto i compensi di cui alle prestazioni di che trattasi non sono soggetti a regime IVA ex art. 1 commi 54, 58 e 89 della L. 190/2014, né sono soggetti a ritenuta d'acconto ex art. 1 comma 67 della L. 190/2014.

Le predette somme saranno pagate, dalla Provincia, entro 30 giorni dalla data del Provvedimento Presidenziale di ratifica del presente atto, ex art. 30 c.2 Reg. Avv. prov., questo da emettere, entro 30 gg., a far data da oggi. Qualora la Provincia di Avellino non provvedesse ai pagamenti entro la predetta scadenza, il presente atto di transazione sarà da considerarsi "*tamquam non esset*", per cui la causa sarà proseguita dal sig. ..OMISSIS....

Art. 3 – Il Sig. ..OMISSIS..., a fronte del pagamento, di cui al precedente art. 2 del presente atto, ad egual titolo di transazione, rinuncia al diritto ed all'azione intrapresa con l'atto di citazione in appello, incardinata innanzi al Tribunale di Benevento, nel giudizio di R.G. 1592/2022, che sarà lasciato estinguere per inattività delle parti ex art. 309 del Codice di procedura civile.

Art. 4 - Ad avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente transazione, le parti tutte si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento, relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni su esposte, e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, in relazione alle questioni oggetto di controversia.

Art. 5 - I sottoscritti, inoltre, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, dichiarano di rinunciare, reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed all'equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra; dichiarano altresì che l'oggetto della presente transazione, e quindi il relativo effetto preclusivo, si estende anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, salva l'ipotesi di dolo di una delle parti.

Art. 6 - Il presente atto viene sottoscritto anche dai difensori costituiti delle parti, solo ai fini della rinuncia alla solidarietà, ex art. 68 L.P.

Della presente scrittura vengono redatti due originali.

Per la parte

SIG. ..OMISSIS..

AVV. PIETRO ANTONIO DE CICCO

—

Per la Provincia di Avellino

ING. FAUSTO MAURIELLO

AVV. OSCAR MERCOLINO
